

**ACCORDO SUL PROGRAMMA DI RICOLLOCAMENTO DEL
PERSONALE E AVVIO DEI RIPRISTINI E BONIFICHE AMBIENTALI**

16 Novembre 2011

Comp J

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Enrico Poletti

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Indice

PIANO DI GESTIONE DEL RICOLLOCAMENTO DEL PERSONALE

1.	RISOLUZIONE CONSENSUALE, SENZA MOBILITA'	8
2.	COLLOCAZIONE IN MOBILITA' SENZA PENSIONAMENTO	7
3.	COLLOCAZIONE IN MOBILITA' FINALIZZATA AL PENSIONAMENTO	7
4.	COLLOCAZIONE IN CIGS	7
5.	COLLOCAZIONE IN MOBILITA' DURANTE LA CIGS	8
6.	UTILIZZO LAVORATORI PRESSO STRUTTURE REGIONALI	10
7.	PROGRAMMA LAVORI	8
8.	IMPORTI DA EROGARSII	8
9.	GESTIONE PERSONALE ANNO 2012	8

Handwritten notes and signatures:
A vertical list of names: *M. Sini*, *W. L.*, *Ac*, *Da*, *kin*, *Serm*, *Lauff*
A vertical list of initials: *AS*, *AC*, *AC*, *AC*
A signature: *[Handwritten signature]*

L'anno 2011 il giorno 16 del mese di Novembre presso la Regione Autonoma della Sardegna, alla presenza degli Assessori dell'Industria e del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, si stipula il seguente Accordo:

OGGETTO:

Premesso che l'accordo contiene garanzie per il ricollocamento di tutti i lavoratori, nonché le forme di tutela dei lavoratori attualmente in forza alla Fluorite di Silius Spa in liquidazione, sussiste in capo alla R.A.S. l'onere di provvedere con proprie risorse o altre forme previste dalle norme, l'esecuzione dei lavori di bonifica del sito minerario e di recupero ambientale di tutte le aree interessate alla coltivazione mineraria avvenuta dall'inizio dell'attività a tutt'oggi. A tal fine la RAS, subentrata negli anni 1990, si è impegnata di fatto ad eseguire:

- 1) Il riavvio dell'attività produttiva della miniera, con il rilascio della concessione mineraria alla ditta che si aggiudicherà il bando di prossima pubblicazione e che dovrà provvedere alla coltivazione del giacimento che presenta ancora riserve di fluorite;
- 2) La definizione dei limiti e dei confini della concessione mineraria di cui al punto 1) che precede, i quali dovranno contenere esclusivamente la parte del sito e delle pertinenze minerarie funzionali alla coltivazione ed estrazione del minerale. La parte residua verrà stralciata e dovrà costituire sito da sottoporre ad urgente ed immediato processo di bonifica, risanamento e recupero ambientale. Ciò per due ragioni improrogabili ed imprescindibili: la prima di natura ambientale in quanto la già precaria situazione del mantenimento del sito potrebbe generare situazioni di inquinamento ambientale e delle falde acquifere; la seconda perché in tal modo resterebbero a carico del nuovo concessionario oneri economici di ripristino che non possono gravare sul piano industriale dello stesso;
- 3) Il programma di bonifiche e ripristino ambientale che deve interessare il sito compromesso ed escluso dalla concessione per l'esercizio della attività operativa. Le OO.SS e la Direzione Aziendale hanno manifestato l'esigenza che dette operazioni siano gestite direttamente dalla Fluorite di Silius s.p.a. in liquidazione dopo la revoca dello stato di liquidazione. Ciò garantirebbe il ricollocamento di tutto il personale, fatte salve le convenzioni già in essere con altri soggetti in house.
- 4) La ricollocazione di tutto il personale escluso dalle procedure previste dagli ammortizzatori sociali;
- 5) L'applicazione degli strumenti atti alla salvaguardia del reddito dei lavoratori attraverso il ricorso al vigente sistema degli ammortizzatori sociali anche in

deroga, nonché l'attivazione di interventi di incentivazione all'esodo e forme di utilizzo presso le PP.AA.

Al fine di favorire il ricollocamento dei lavoratori potranno essere avviati mirati percorsi formativi da svolgersi anche in concomitanza di attività lavorative relative a interventi di salvaguardia e bonifica ambientale.

I punti n. 4) e n. 5) sono riassunti analiticamente nella seguente tabella per gli aspetti legati alla gestione del personale per l'anno 2012.

Handwritten notes on the left margin, including the name "Giovanni" and various initials and signatures.

Totale dipendenti N.° 105		
Mobilità per personale in accompagnamento alla pensione	N.° Dipendenti	9
Lavoratori in esodo incentivato	N.° Dipendenti	Orientativamente 5/7
Mobilità per personale che non raggiunge la pensione	N.° Dipendenti	Orientativamente 5/7
Lavoratori in ricollocamento	N.° Dipendenti	Orientativamente 86/82

Handwritten notes in the right margin:
- Above the first table row: "Dati"
- Between the first and second rows: "A. A."
- Between the second and third rows: "A. A."
- Between the third and fourth rows: "A. A."
- Between the fourth and fifth rows: "A. A."
- At the bottom of the table: "A. A. A. A." (written vertically)

Large handwritten signatures and initials at the bottom right:
- A large, stylized signature.
- A signature that appears to read "R.M. A. A." followed by a flourish.

Dato atto che:

La Fluorite di Silius S.p.A. ad Azionista unico Regione Autonoma della Sardegna è stata costituita il 21.12.2006 a seguito della L.R. n.16 del 02.12.2006 con il compito di assicurare la ripresa produttiva della concessione mineraria per fluorite ed altri minerali denominata miniera "Genna Tres Montis" nei Comuni di Silius e San Basilio.

Alla Società è stata assegnata, in quanto aggiudicatrice del bando ad evidenza pubblica del 09.03.2007, la concessione mineraria denominata "Genna Tres Montis", con Determinazione del Direttore del Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato Regionale dell'Industria, n. 7047/n. Rep. 230 del 25.5.2007.

La Società non ha mai avviato lo sfruttamento del giacimento minerario in quanto la procedura è stata oggetto di osservazione della Commissione Europea.

L'11.12.2007 la Commissione Europea ha adottato la Decisione di avviare il procedimento ex Articolo 88, paragrafo 2 del Trattato CE per la valutazione della compatibilità dell'aiuto di Stato.

Il 20.6.2008 è stata trasmessa la Determinazione del Direttore del Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, datata 8.4.2008, che ha annullato la gara inerente il rilascio della concessione mineraria denominata Genna Tres Montis.

Il 22.7.2008 è stata trasmessa la Determinazione di annullamento della Determinazione di rilascio della concessione mineraria Genna Tres Montis e di affidamento della custodia e del mantenimento in sicurezza della miniera e delle sue pertinenze.

Considerato che pur non essendo l'annullamento di una concessione mineraria espressamente normato dal R.D. 1443/27 tuttavia è stato considerato fattispecie analoga a quella di venir meno della concessione per scadenza dei termini e, conseguentemente la concessione della miniera è rientrata nella disponibilità dell'Amministrazione regionale secondo quanto previsto dall'art.35 del R.D. 1443/27.

Tale annullamento è anche stato reso possibile dal fatto che la società non ha effettuato alcun investimento né realizzato alcun tipo di lavorazione mineraria e, quindi, l'atto di rilascio della concessione non ha prodotto alcuno degli effetti propri della concessione stessa.

La Fluorite di Silius continua a svolgere il solo compito di custode previsto dall'art. 38 del R.D. 1443/27.

In data 10/12/2008 la Commissione Europea ha dichiarato chiuso il procedimento di indagine formale riferito alla procedura di gara seguita dalla R.A.S. per l'aggiudicazione della concessione alla Società Fluorite di Silius.

La situazione che si era determinata ha fatto sì che la società ha dovuto riconsiderare l'oggetto sociale che prevedeva: "la ricerca di risorse minerarie, l'impianto e la gestione

di miniere e di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati per l'estrazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di minerali di fluoro ed altri minerali al fine di assicurare la ripresa produttiva della concessione mineraria denominata Genna Tres Montis, nei Comuni di Silius e di San Basilio, di cui alla L.R. 2 novembre 2006, n. 16."

Con l'assegnazione della concessione a terzi la Società Fluorite di Silius S.p.A. ha dovuto, pertanto, convocare l'Assemblea dei Soci per procedere alla modifica dell'oggetto sociale ovvero all'avvio del processo di cessazione di ogni attività e messa in liquidazione della Società.

Si fa seguito all'accordo del 28/01/2009 e in ottemperanza a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/42 del 15/07/2008 che contemplava il ricollocamento del personale nonché il ricorso alla mobilità, l'esodo incentivato e la CIGS a zero ore per il periodo strettamente necessario utile all'affidamento della miniera stimato in alcuni mesi, e/o per individuare le Società partecipate dall'Amministrazione Regionale dove far confluire il personale rimanente.

Si prevede che la Fluorite di Silius SpA in liquidazione, anche previa uscita dalla stato di liquidazione, proceda alla custodia e mantenimento in sicurezza minimo e di legge. L'Assessorato Regionale dell'Industria provvede alla redazione di un piano di bonifiche nei siti della concessione mineraria che non sono oggetto dello sfruttamento e coltivazione del giacimento.

Strumenti per la gestione del ricollocamento del personale

Tenuto conto che per avviare un piano di bonifiche e ripristini ambientali, tra la stesura del piano, le autorizzazioni ambientali e la necessaria approvazione degli Enti preposti e delle OO. SS., occorre nel contempo garantire ai lavoratori idonee forme di salvaguardia del reddito attraverso il ricorso al vigente sistema degli ammortizzatori sociali anche in deroga già in utilizzo fino al 31/12/2011, nonché attivare interventi di incentivazione e sostegno economico al fine di favorire l'esodo del personale, e, ove possibile, l'accompagnamento al pensionamento.

Il ricorso alla C.I.G.S. è subordinato alla predisposizione della stesura del progetto di bonifiche e/o messa in sicurezza permanente e ripristini ambientali nei siti della concessione mineraria non interessati allo sfruttamento e coltivazione del minerale.

Il personale che non fruirà delle forme di incentivazione all'esodo o che non verrà accompagnato al pensionamento, sarà ricollocato presso società partecipate della R.A.S.

Ai fini di quanto sopra esposto si richiamano il verbale d'accordo siglato con le OO.SS. presso l'Assessorato dell'Industria l'11 luglio 2008, e quanto già previsto nel verbale d'intesa siglato da EMSA e OO.SS. il 15 ottobre 1997 (ALLEGATO A) per quanto riguarda

gli strumenti e l'ALLEGATO B) per quanto riguarda gli importi, per farne parte integrante e sostanziale. In relazione ai quali si prevede:

1 - Risoluzione consensuale incentivata senza mobilità.

A coloro che, senza beneficiare della collocazione in mobilità, su base volontaria cesseranno il rapporto di lavoro, nel periodo intercorrente tra la firma dell'accordo e il 31/12/2012, la Società corrisponderà a titolo di incentivazione all'esodo quanto stabilito dal verbale d'intesa allegato B al punto previsto per il caso 1.

2 - Sostegno economico integrativo per i lavoratori collocati in mobilità.

Ai dipendenti che a seguito della procedura attivata ai sensi della Legge 223/91 art. 4 e 24, nel periodo intercorrente tra la firma dell'accordo e il 31/12/2012, verranno collocati in mobilità su base volontaria e che al termine del trattamento non maturano i requisiti per il pensionamento, la Società corrisponderà per il periodo massimo concesso dalle norme in materia di mobilità, quanto stabilito dal verbale d'intesa Allegato B al punto previsto per il caso 2;

3 - Sostegno economico integrativo per i lavoratori collocati in mobilità che maturano i requisiti pensionistici.

Ai dipendenti che a seguito della procedura attivata ai sensi della Legge 223/91 art. 4 e 24, verranno collocati su base volontaria in mobilità e che al termine o durante il periodo di trattamento maturano i requisiti per il pensionamento, la Società corrisponderà, per il periodo presunto massimo di collocazione in mobilità, quanto stabilito dal verbale d'intesa Allegato B al punto previsto per il caso 3.

Nell'ipotesi intervengano nuove disposizioni normative in materia pensionistica che varino i requisiti soggettivi dei lavoratori impedendone il pensionamento al termine del periodo di mobilità, agli stessi viene comunque garantito, come clausola di garanzia e salvaguardia, il ricollocamento in società partecipate dalla R.A.S..

4 - Sostegno economico integrativo per i lavoratori collocati in C.I.G.S.

Ai dipendenti collocati in C.I.G.S. dall'anno 2012, la Società corrisponderà per tutto il periodo di trattamento e fino al ricollocamento dei lavoratori così come previsto dall'accordo dell'11 Luglio 2008 recepito con delibera del 15 Luglio 2008 dalla Giunta

Regionale, un trattamento integrativo netto dell' indennità di C.I.G.S. spettante, in misura tale da raggiungere il 90% della retribuzione netta del singolo dipendente relativa alla media degli ultimi 12 mesi, dal momento del collocamento in C.I.G.S., comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive. Dall'integrazione sono esclusi i conguagli per modello 730 effettuati dalla Società, quale sostituto d'imposta.

5 – Sostegno economico integrativo per i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici durante il periodo di C.I.G.S..

Ai dipendenti che durante il periodo di C.I.G.S. maturano i requisiti per l'accompagnamento al pensionamento e ne facciano richiesta, la Società corrisponderà per il periodo di C.I.G.S., un trattamento integrativo netto della indennità di C.I.G.S. così come calcolato al punto 4.

Dal momento della richiesta il lavoratore verrà collocato in mobilità e fino al raggiungimento del requisito pensionistico, la Società corrisponderà quanto stabilito dal verbale d'intesa Allegato B al punto previsto per il caso 3.

Nell'ipotesi intervengano nuove disposizioni normative in materia pensionistica che varino i requisiti soggettivi dei lavoratori impedendone il pensionamento al termine del periodo di mobilità, agli stessi viene comunque garantito, come clausola di garanzia e salvaguardia, il ricollocamento in società partecipate dalla R.A.S..

6 - Utilizzo e/o comando dei lavoratori in godimento di C.I.G.S. presso strutture regionali.

La RAS si riserva di utilizzare, ai sensi del D.lgs. n. 468/97, presso proprie strutture, il personale in godimento di C.I.G.S. per necessità contingenti in base a specifiche professionalità e conoscenze acquisite.

7 - Programma lavori

Dal momento della firma del presente accordo, per i lavori necessari a garantire la custodia, la guardiania e la tenuta in sicurezza minima della miniera e delle sue pertinenze, così come previsto dalle richieste del Servizio Attività Estrattive attualmente in essere, dovrà essere impiegato esclusivamente personale della Fluorite di Silius SpA in liquidazione.

8 - Importi da erogarsi quale integrazione al salario netto e incentivo all'esodo.

Tutti gli importi che la Società erogherà, quale integrazione al salario o incentivo all'esodo, previsti ai punti 1,2,3,4 e 5 saranno erogati dopo la firma di un verbale di conciliazione in sede sindacale, stipulato ai sensi della legge 11.08.1973, n° 533.

9 - Gestione personale per l'anno 2012

Premesso che l'Accordo siglato in data 11 Luglio 2008, tra l'Assessore dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna, le OO. SS. e la RSU Aziendale, al punto 2 prevede che il personale debba essere ricollocato, dall'Amministrazione Regionale, in Società partecipate dalla Regione anche con l'utilizzo della CIG, mobilità, nonché eventuali esodi di personale dopo specifici accordi da siglarsi con le OO.SS., essendo l'organico attuale di 105 dipendenti devono essere ricollocati un n° orientativo di 86 lavoratori.

Pertanto, alla luce di tali valutazioni è necessario, al fine di intraprendere il programma, che ci sia la convergenza di intenti da parte del Socio Unico (Regione Autonoma della Sardegna) e delle OO.SS.

La C.I.G.S. è prevista per il periodo intercorrente tra l'accordo e l'avvio di apposito piano di bonifiche e ripristini ambientali. Ciò consentirebbe di sviluppare il Programma seguente:

- 1) N. 5/7 lavoratori, orientativamente, aderirebbero all'esodo volontario.
- 2) N° 5/7 lavoratori, orientativamente, sarebbero collocati su base volontaria in mobilità senza maturare il requisito per la pensione.
- 3) ~~N. 9 lavoratori, sarebbero collocati in mobilità su base volontaria per essere accompagnati alla pensione.~~
- 4) N. 20 lavoratori, orientativamente, rientrerebbero immediatamente dopo la firma dell'accordo avviando il processo di ricollocamento, per svolgere la custodia, la manutenzione minima di legge e la guardiania della Miniera e delle sue pertinenze.
- 5) N. 66/62 lavoratori, orientativamente, saranno utilizzati, come previsto dal punto 2 dell'oggetto, per un urgente e immediato processo di risanamento e recupero ambientale eventualmente facendo ricorso alla CIGS in attesa della stesura di un piano di bonifiche e ripristini ambientali.

16 Novembre 2011

Assessore dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna

Alessandro Zedda

Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione

Autonoma della Sardegna

[Signature]

Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione

Autonoma della Sardegna

Antonio Angelo Kiani

Assessore alle Politiche del Lavoro della Provincia di Cagliari

[Signature]

Fluorite di Silius in liquidazione

[Signature]

Fictem-CGIL

[Signature]

Uilcem-UIL

[Signature]

Femca-CISL

[Signature]

RSU

[Signature] [Signature]
[Signature] [Signature]
[Signature]

16 Novembre 2011

FRANCESCO SERRA



ALLEGATO 2)

Verbale d'Inpsa su piano straordinario per esodi incentivati.

Oggi, addì 15 ottobre 1997, presso gli uffici dell'Ente in Cagliari, si sono incontrati l'Ente Minerario Sardo e la Segreteria Regionale della FULC.

Premesso che nell'ambito delle azioni intraprese per il riassetto del Gruppo, l'Ente ha predisposto un piano straordinario di esodi incentivati;

che l'esecutività di tale piano è di prestante attualità in vista dell'imminente decisione del Ministero del Lavoro in ordine all'accoglimento delle istanze presentate alle consociate dell'Ente per ottenere i benefici sulla mobilità lunga, di cui alla L. 229 del 18 luglio 1997, per 290 unità;

LE PARTI

esaminato il documento proposto dall'ENMSA, dopo ampia discussione, concordano sulla introduzione della seguente criteriologia generale per la determinazione degli incentivi all'esodo:

Le fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro cui si potrà fare riferimento sono le seguenti:

- a) personale che, pur non essendo in possesso dei requisiti per conseguire la pensione, è disponibile alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro senza passare attraverso le liste di mobilità;
- b) personale che, allo scadere del periodo di mobilità, non beneficia della pensione;
- c) personale che, allo scadere del periodo di mobilità, beneficia della pensione;
- d) personale che passa attraverso le liste di mobilità per il tempo necessario al suo ricollocamento;
- e) personale che, anche transitando per le liste di mobilità, si unirà in cooperativa per acquisire una quota del capitale sociale della società che li assumerà.

La determinazione della situazione contributiva degli interessati sarà accertata mediante preventiva esibizione di idonea documentazione rilasciata dall'INPS.

Gli incentivi da riconoscere vengono così determinati:

- 1) corresponsione di cinque mensilità per anno mancante alla pensione o al ricollocamento; per le frazioni di anno l'incentivo sarà riconosciuto in proporzione ai dodicesimi maturati;



La retribuzione annua lorda (RAL) da prendere a riferimento, è costituita dalle componenti fisse e continuative, compresi i ratei di 13° e 14° nonché le indennità di sottosuolo e di disagio per coloro che abbiano goduto di tali componenti retributive per almeno 30 mesi negli ultimi cinque anni; sono invece esclusi cottimo, lavoro straordinario ed eventuali altre indennità.

La formula per la determinazione dell'incentivo è, pertanto, la seguente:

$$0,417 \times \text{numero mesi mancanti} \times \frac{\text{RAL}}{12}$$

ovv' l'indicatore numerico 0,417 è la quota mensile delle cinque mensilità annuali previste come incentivo (5:12), mentre per numero mesi mancanti devono intendersi:

quelli trascorsi nelle liste di mobilità prima del ricollocamento;

quelli di permanenza nelle liste di mobilità necessari al raggiungimento della pensione;

quelli necessari per il raggiungimento della pensione, con un massimo di sette anni, in assenza di accompagnamento alla pensione o di ricollocamento.

Tale incentivo sarà riconosciuto a tutto il personale interessato all'esodo.

2) corrispondenza di un ulteriore incentivo, pari a un numero fisso di mensilità, come determinate al punto 1) che precede, in relazione alle seguenti fattispecie di esodo:

personale che non possiede i requisiti per ottenere la pensione e risolve il rapporto di lavoro senza passare attraverso le liste di mobilità: 12 mensilità;

personale che non possiede i requisiti per ottenere la pensione e risolve il rapporto di lavoro passando per la mobilità: 9 mensilità;

personale che viene avviato al ricollocamento passando per le liste di mobilità: 7 mensilità;

personale che viene avviato al ricollocamento passando per le liste di mobilità e che, unendosi in cooperativa, acquista quote del capitale sociale della Società che li assumerà: 7 mensilità oltre un ulteriore incentivo, da quantificare in relazione al valore delle quote sottoscritte, in misura tale che, unitamente alle 7 mensilità, consenta di fronteggiare il costo del capitale sottoscritto.

Tale ulteriore incentivo, che non potrà comunque superare il tetto massimo di 30 milioni, sarà vincolato all'effettiva sottoscrizione del capitale sociale e verrà erogato per rami, in relazione ai tempi di liberazione del capitale sottoscritto.

In sintesi la concreta determinazione degli incentivi da corrispondere nelle singole fattispecie di esodo di cui ai punti in premessa, si otterrà con le seguenti formule:

$$1. \text{ caso a: } [12 + (0,417 \times \text{numero mesi mancanti})] \times \frac{\text{RAL}}{12}$$

$$2. \text{ caso b: } [9 + (0,417 \times \text{numero mesi mancanti})] \times \frac{\text{RAL}}{12}$$

$$3. \text{ caso c: } 0,417 \times \text{numero mesi mancanti} \times \frac{\text{RAL}}{12}$$

$$4. \text{ caso d: } [7 + (0,417 \times \text{numero mesi mancanti})] \times \frac{\text{RAL}}{12}$$

$$5. \text{ caso e: } [7 + (0,417 \times \text{numero mesi mancanti})] \times \frac{\text{RAL}}{12}$$

+ ulteriore incentivo come sopra indicato.

In tutte le ipotesi di esodo gli incentivi da corrispondere nel complesso non saranno superiori a 15 milioni e non potranno superare il tetto massimo di 120 milioni.

Nel caso in cui emergessero situazioni particolari, non rientranti nella fattispecie previste dalla presente normativa, le consociate dovranno rappresentarle all'Ente, il quale si riserva di esaminarle in via eccezionale, per una loro eventuale soluzione.

La presente normativa, a carattere straordinario, avrà la durata di 12 mesi dalla sua approvazione definitiva e non sarà applicabile ai dirigenti.





Al personale avviato alle nuove iniziative è garantito, da parte dell'EMSA, per un periodo di tre anni dall'assunzione, il ricollocamento all'interno del Gruppo, nell'ipotesi in cui, per cause non imputabili al singolo lavoratore, gli stessi perdano il posto di lavoro.

Le parti si riservano di verificare periodicamente lo stato di attuazione della presente normativa.

EMSA

Giuseppe...
...

FULC REGIONALE

...
...
Monaco

Verbale d'intesa su piano straordinario per esodi incentivati allegato all'accordo del 16 Novembre 2011

Fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro cui si potrà fare riferimento sono le seguenti:

- a) Personale che, pur non essendo in possesso dei requisiti per conseguire la pensione, è disponibile alla risoluzione consensuale senza passare attraverso le liste di mobilità;
- b) Personale che, allo scadere del periodo di mobilità, non beneficia della pensione;
- c) Personale che, allo scadere del periodo di mobilità beneficia della pensione;

La determinazione della situazione contributiva degli interessati sarà accertata mediante preventiva esibizione di idonea documentazione rilasciata dall'INPS.

Gli incentivi da riconoscere vengono così determinati:

- 1) Corresponsione di cinque mensilità per anno mancante alla pensione; per le frazioni di anno l'incentivo sarà riconosciuto in proporzione ai dodicesimi maturati.

La retribuzione annua lorda (RAL) da prendere a riferimento, è costituita dalla retribuzione imponibile INPS lorda. La retribuzione imponibile INPS è quella ultima percepita dal lavoratore. Nel caso il lavoratore avesse trascorso tutto il periodo di CIGS e fosse quella percepita nel 2008, tale somma verrebbe rivalutata con coefficienti ISTAT per gli anni 2009-2010-2011.

La formula per la determinazione dell'incentivo è, pertanto, la seguente:

$0,417 \times \text{numero mesi mancanti} \times \text{RAL} : 12$ (l'indicatore numerico 0,417 è la quota delle 5 mensilità annuali previste come incentivo (5:12) mentre per numero mesi mancanti devono intendersi:

- Quelli di permanenza nelle liste di mobilità necessari al raggiungimento della pensione;
 - Quelli previsti dalle norme in materia di mobilità, con un massimo di quattro, in assenza di accompagnamento alla pensione.
- 2) Corresponsione di un ulteriore incentivo, pari a un numero fisso di mensilità, come determinato al punto 1) che precede, in relazione alle seguenti fattispecie di esodo:
 - Personale che non possiede i requisiti per ottenere la pensione e risolve il rapporto di lavoro senza passare attraverso le liste di mobilità : 12 mensilità;
 - Personale che non possiede i requisiti per ottenere la pensione e risolve il rapporto di lavoro passando attraverso la mobilità: 9 mensilità.

In sintesi la concreta determinazione degli incentivi da corrispondere nelle singole fattispecie di esodi si otterrà con le seguenti formule:

caso 1 : $12 + (0,417 \times \text{numero mesi mancanti}) \times \text{RAL} : 12$ (esodo incentivato senza mobilità)

caso 2 : $9 + (0,417 \times \text{numero mesi mancanti}) \times \text{RAL} : 12$ (collocazione in mobilità senza pensione)

caso 3 : $(0,417 \times \text{numero mesi mancanti}) \times \text{RAL} : 12$ (collocazione in mobilità con pensione)

la presente normativa, a carattere straordinario, avrà la durata dal momento della firma e sino al 31/12/2012.

Gli importi degli incentivi, in tutte le ipotesi di esodo, non potranno essere inferiori a 10.000,00 euro e non potranno superare i 120.000,00 euro.